
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.



Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente

(N.B. la salvaguardia degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi è stato prorogato al 30/09 e poi al 30.11.2020 dal DL agosto n. 104/2020).

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*



- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

**Allegato n. 4/1
al D.lgs. 118/2011**

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del** Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 24 del 27/11/2020

COMUNE DI PRAMOLLO (TO)

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 20/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione n. 5 (cfr. parere/verbale n. 01 del 14/02/2020).

In data 30/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 17 DEL 30/06/2020 (cfr. relazione/verbale 11 del 29.06.2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 92.638,03 così composto:

fondi accantonati	per euro 21.977,40;
fondi vincolati	per euro 1.451,50;
fondi destinati agli investimenti	per euro 10.272,60;
fondi disponibili	per euro 58.936,53.

L'ente, avendo sfruttato la flessibilità accordata dal principio contabile in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità ha determinato attraverso il metodo semplificato l'FCDE in sede di rendiconto 2018. Essendo tale possibilità preclusa dal rendiconto 2019, in sede di approvazione di rendiconto negli esercizi 2018 e 2019 non è emerso alcun disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE, per cui questo disavanzo, che non esiste, conformemente ai dettami dell'art. 39 quater DL 30 dicembre 2019 n. 162, non è stato previsto il recupero in anni successivi con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente, previo parere dell'Organo di Revisione.

Per rientrare nei parametri di legittimità, l'ente non avendo proceduto ad utilizzare le risorse accantonate nel Fondo anticipazioni liquidità per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità, non ha costituito, in sede di Rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità ai sensi del comma 1, art. 39-ter, D.L. n. 162/2019 e ss.mm.ii. Conformemente alla legislazione introdotta nel bilancio di previsione 2020-2022 non è stata prevista la quota del piano di ammortamento previsto.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- GC 13 del 27/03/2020 variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175 comma 4, del d.lgs. 267/00);



- GC 15 del 31/03/2020 emergenza coronavirus. variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/00);
- GC 20 del 14/04/2020 emergenza coronavirus. variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/00);
- ratificata con delibera di CC 8 del 12/06/2020 ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 20 del 14/04/2020;
- GC 28 del 30/04/2020 emergenza coronavirus - variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/00);
- ratificata con delibera di CC 9 del 12/06/2020 ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 28 del 30/04/2020;
- CC 7 del 12/06/2020 variazione al bilancio unico di previsione 2020-2022;
- CC 16 30/06/2020 variazione al bilancio unico di previsione 2020-2022;
- CC 25 30/07/2020 variazione al bilancio unico di previsione 2020-2022;
- GC 50 del 05/09/2020 variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/00);
- ratificata con delibera di cc 27 del 04/11/2020 ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 50 del 05/09/2020;
- GC 54 del 12/10/2020 variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/00). applicazione avanzo di amministrazione;
- ratificata con delibera di CC 28 del 04/11/2020 ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 54 del 12/10/2020;
- CC 29 del 04/11/2020 variazione al bilancio unico di previsione 2020-2022.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- delibera n° 19 del 14/04/2020 emergenza sanitaria virus covid19. prelevamento dal fondo di riserva ordinario dell'esercizio finanziario 2020
- delibera n° 29 del 30/04/2020 prelevamento dal fondo di riserva ordinario dell'esercizio finanziario 2020 per manutenzione uffici comunali.
- delibera CC n° 14 del 12/06/2020 comunicazione al consiglio comunale in merito al prelevamento dal fondo di riserva ordinario effettuato ai sensi dell'art. 166 c. 2 del d. lgs. 267/2000 con deliberazioni della G.C. n.19 del 14.04.2020 e 29 del 30/04/2020

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- GC 12 del 27/03/2020 variazione delle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000;
- GC 30 del 10/06/2020 variazione delle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000;
- GC 47 del 30/07/2020 variazione delle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000.

L'ente non ha anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, *non ha avanzato* richiesta alla CDP dell'anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019 e l'Organo di Revisione non ha effettuato la verifica della corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità concessa perché la fattispecie non sussiste.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 20.000,00 EURO così composta:

fondi accantonati	per euro _/;
fondi vincolati	per euro _/;
fondi destinati agli investimenti	per euro _/;
fondi disponibili/liberi	per euro 20.000,00.

L'Ente ha applicato l'avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per euro 20.000,00 di cui:

- avanzo libero accertato in sede di variazione euro 20.000,00;
- non ha applicato avanzo libero presunto ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Non si applica la normativa indicata di seguito perché l'ente non è in disavanzo da coprire:

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggior recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni

previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni". Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

Non è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto, non essendoci la fattispecie.

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 1.318,42 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 15 del 31/03/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di:

buoni spesa per generi alimentari per euro 1.503,42 (utilizzando euro 185,00 con prelevamento dal fondo di riserva –vd. DEL. GC n. 19 del 14/04/2020) direttamente gestiti e non per il tramite di enti del Terzo settore.

Sul sito comunale in amministrazione trasparente non risulta pubblicato al momento l'elenco dei beneficiari dell'erogazione degli aiuti per cui si invita l'Ente a farlo quanto prima.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune non ha aperto al momento un apposito conto corrente bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

L'ente in base all'art. 114 del DL. 18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 1.352,71, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 45,91.

L'emergenza sanitaria comporta in genere pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017-2019:

ENTRATE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media triennio 2017-2019	Previsione 2020	Scostamento
Addiz comunale Irpef	€ 17.462,40	€ 17.474,93	€ 17.727,40	€ 17.554,91	€ 18.000,00	€ 445,09
IMU - TASI	€ 86.615,00	€ 88.728,45	€ 86.078,00	€ 87.140,48	€ 85.600,00	-€ 1.540,48
Imposta di soggiorno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSAP/TOSAP	€ 1.149,00	€ 1.044,50	€ 1.208,00	€ 1.133,83	€ 1.200,00	€ 66,17
TARI	€ 32.497,77	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.165,92	€ 35.000,00	€ 834,08
Recupero evasione	€ 9.145,28	€ 7.318,96	€ 4.160,97	€ 6.875,07	€ -	-€ 6.875,07
Sanzioni Cds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Proventi da parcheggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI	€ 146.869,45	€ 149.566,84	€ 144.174,37	€ 146.870,21	€ 139.800,00	€ 7.070,21

Ad oggi non sono ancora state fatte le variazioni conclusive per l'anno in corso, in questo contesto verranno calcolate le perdite di incassi e l'adeguamento dei capitoli.

L'amministrazione intende esentare le attività commerciali dal pagamento della tari per i mesi che hanno dovuto sospendere l'attività a causa delle direttive emanate dal Consiglio dei Ministri.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Pramollo il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 11.353,47 destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Il Dl. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto per euro 0,00 perché sul territorio comunale esiste solo un agriturismo con attività stagionale e chiuso nel corso del periodo del lockdown. L'ente segnala comunque la quota Fondo solidarietà comunale ristoro minori introiti IMU-TASI (art. 1, c. 449, Legge 232/2016 dal sito Finanza Locale per € 5.397,04;
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, ma per l'Ente non si è verificato un minor introito in base alle stime attuali come da tabella precedente perché vengono versati questi tributi solo dalla TELECOM ed ENEL.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP in euro 0,00 somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così determinato:

- 1) somma di euro 0,00 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei

campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (**articolo 177 del DI 34/2020**). L'importo indicato è pari a zero perché l'unico agriturismo presente nel Comune svolge attività stagionale e nel periodo di lockdown era chiuso;

- 2) somma di euro 0,00 a ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta e del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco (**articolo 180 del DI 34/2020**) perché non esiste questa entrata per il Comune;
- 3) somma di euro 0,00 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio (**articolo 181 del DI n. 34**) per le ragioni sopra riportate.

Delle operazioni sui mutui, l'ente ha tenuto conto variando in diminuzione le previsioni di spesa dell'esercizio 2020 per euro 775,80 ed in particolare con riferimento alle operazioni di rinegoziazione si fa rinvio alla del G.C. 47 del 15/10/2019 e rilevato già nel parere/verbale n. 01 del 14.02.2020 del revisore al bilancio preventivo 2020-2022.

I mutui rinegoziati ai sensi dell'art. 1, commi 961 e seguenti, della legge 30.12.2018, n. 145 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81729 del 30.08.2019 è il seguente:

- mutui posizione n. 4427986/00 riscontrando la convenienza economico – finanziaria dell'operazione, la quale consentirebbe un risparmio annuo di € 775,80 sull'importo attualmente dovuto per il medesimo mutuo e un risparmio complessivo di € 3.879,00 per il periodo di ammortamento (2019-2023) che rimane invariato anche dopo l'operazione di rinegoziazione;

Le risorse così liberate finanziano spese correnti.

Non ci sono mutui per i quali è stata sospesa la rata del 2020 e quindi non si sono liberate risorse al riguardo.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 24/11/2020;
- b. la relazione nella verifica dello stato di attuazione dei programmi a firma del responsabile dei servizi finanziari sull'andamento delle entrate;
- c. non esiste la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal sindaco e dall'istruttore amministrativo e di inesistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- e. la dichiarazione dell'istruttore amministrativo e del sindaco (responsabile del servizio finanziario) attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 su stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e su impegnato/accertato per l'esercizio 2020;
- h. la dichiarazione a firma del sindaco e dell'istruttore contabile del rispetto della norma che richiede il contenimento delle spese di personale;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 23.11.2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con parere del 24.11.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario (Sindaco) ha attestato le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui come anche indicato nella verifica Stato di Attuazione dei Programmi 2020-2022 pag. da 52/53 a 53/53;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- non esistono al momento segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento non nella missione 20 del fondo rischi contenzioso dove non c'è indicazione ma nell'avanzo di amministrazione accantonato per € 3.000,00 e a seguito di specifica richiesta al Comune della situazione delle controversie in essere e come da dichiarazione del sindaco e dell'istruttore contabile.

Il Sindaco (Responsabile del Servizio Finanziario) e l'istruttore contabile non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.



Il Sindaco (Responsabile Servizio Finanziario) e dell'istruttore contabile a raccordo della posizione dei responsabili dei singoli servizi in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

Nell'operazione di salvaguardia, pertanto, non è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità che quindi è pari ad euro 0,00, il Revisore Unico ha fatto la relativa verifica anche se non esisterebbe la fattispecie applicabile al caso di specie per le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) e che esse siano state rispettate dall'Ente (quali *gli indicatori relativi al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), legge 30 dicembre 2018, n. 145*). Dalla documentazione ricevuta risulta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di -7 giorni al 19.10.2020 come da tabella estratta dal software gestionale del Comune, situazione stock debiti commerciali di € 143,53 valori al 12.06.2020 come da file ricevuto ed infine l'indicatore di tempestività dei pagamenti da PCC è 35,74 giorni per il primo trimestre, di giorni 8,33 per il secondo trimestre, di giorni 45,63 per il terzo trimestre e per il trimestre in corso (dato parziale) di giorni 22,57: dati questi che determinano una media giorni per l'anno 2020 fino alla data di aggiornamento di 28,87.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione non ha verificato l'esatta contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità perché questa fattispecie non esiste.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

(nota 1: si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, **è necessario il parere dell'Organo di revisione**).

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi della situazione attuale di bilancio senza che siano proposte nuove variazioni al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.580,00		4.580,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.650,00		211.650,00
2	Trasferimenti correnti	29.907,04		29.907,04
3	Entrate extratributarie	61.900,00		61.900,00
4	Entrate in conto capitale	1.471.828,05		1.471.828,05
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	98.420,00		98.420,00
	Totale	1.873.705,09	-	1.873.705,09
	Totale generale delle entrate	1.878.285,09	-	1.878.285,09
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	298.812,04		298.812,04
2	Spese in conto capitale	1.494.728,05		1.494.728,05
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	6.325,00		6.325,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	98.420,00		98.420,00
	Totale generale delle spese	1.898.285,09	-	1.898.285,09

TITOLO	ANNUALITA' 2020 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	121.228,11		121.228,11
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	233.184,89		233.184,89
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	68.547,45		68.547,45
3	<i>Entrate extratributarie</i>	111.233,23		111.233,23
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.690.245,82		1.690.245,82
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
6	<i>Accensione prestiti</i>			-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	105.951,73		105.951,73
	Totale	2.209.163,12	-	2.209.163,12
	Totale generale delle entrate	2.330.391,23	-	2.330.391,23
1	<i>Spese correnti</i>	380.521,12		380.521,12
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.762.662,61		1.762.662,61
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	6.325,00		6.325,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>			-
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	106.189,47		106.189,47
	Totale generale delle spese	2.255.698,20	-	2.255.698,20
	SALDO DI CASSA	74.693,03	-	74.693,03

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	198.350,00		198.350,00
2	Trasferimenti correnti	5.160,00		5.160,00
3	Entrate extratributarie	54.300,00		54.300,00
4	Entrate in conto capitale	7.500,00		7.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	92.920,00		92.920,00
	Totale	358.230,00	-	358.230,00
	Totale generale delle entrate	358.230,00	-	358.230,00

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	251.480,00		251.480,00
2	Spese in conto capitale			-
3	Spese per incremento di attività finanziarie	7.500,00		7.500,00
4	Rimborso di prestiti	6.330,00		6.330,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	92.920,00		92.920,00
	Totale generale delle spese	358.230,00	-	358.230,00

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	198.350,00		198.350,00
2	Trasferimenti correnti	5.160,00		5.160,00
3	Entrate extratributarie	54.300,00		54.300,00
4	Entrate in conto capitale	7.500,00		7.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	92.920,00		92.920,00
	Totale	358.230,00	-	358.230,00
	Totale generale delle entrate	358.230,00	-	358.230,00

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	251.470,00		251.470,00
2	Spese in conto capitale	7.500,00		7.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	6.340,00		6.340,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	92.920,00		92.920,00
	Totale generale delle spese	358.230,00	-	358.230,00

Le variazioni che non ne sono state proposte al Consiglio Comunale sono così riassunte:

2020	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

2021	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	0,00

L'Organo di Revisione non può fare attestazioni, visto che non sono state proposte variazioni al C.C., in merito al fatto che siano:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;



L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		323228,11		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	4.580,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	303.457,04 0,00	257.810,00 0,00	257.810,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	298.812,04 0,00 3.400,00	251.480,00 0,00 3.400,00	251.470,00 0,00 3.400,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	6.325,00 0,00 0,00	6.330,00 0,00 0,00	6.340,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.900,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		2.900,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	20.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.471.828,05	7.500,00	7.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.494.728,05 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2900,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		2.900,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		2.900,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	Residui 31/12/2019 (a)	Riscossioni (b)	Minori (-)/ maggiori (+) residui (c)	Residui alla data della verifica (d)	% riscossioni su residui iniziali $g=b*100/a$
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.534,89	14.276,45	0,00	7.258,44	66,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.640,41	1.747,50	247,50	37.140,41	4,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.333,23	15.437,11	0,21	33.896,33	31,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	218.417,77	168.464,83	0,00	49.952,94	77,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	327.926,30	199.925,89	247,71	128.248,12	60,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.531,73	3.746,83	0,00	3.784,90	49,75
Totale titoli	335.458,03	203.672,72	247,71	132.033,02	60,71

	Residui 31/12/2019	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica	% pagamenti su residui iniziali
Titolo 1 - Spese correnti	83.764,08	51.789,82	0,00	31.974,26	61,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	267.934,56	231.407,41	0,00	36.527,15	86,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	351.698,64	283.197,23	0,00	68.501,41	80,52
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.769,47	4.561,32	0,00	3.208,15	58,71
Totale titoli	359.468,11	287.758,55	0,00	71.709,56	80,05

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUPS è coerentemente modificato in base alle variazioni approvate o ratificate dal Consiglio Comunale precedentemente e rileva l'impatto delle variazioni sugli equilibri solo verificandosene la necessità.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia e assestamento www.ancrel.it

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 24/11/2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 24/11/2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

- **previa correzione dell'accantonamento del fondo rischi contenzioso al momento accantonato per € 3.000,00 nell'avanzo di amministrazione ma non, come richiederebbe la corretta procedura di contabilizzazione, nella missione 20 – Fondi e accantonamenti;**
- **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 27.11.2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(MAZZA Elpidio)

